

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale per l'Impiego  
Servizio per i problemi dei lavoratori  
immigrati extracomunitari  
e delle loro famiglie

Prot. n. 1690 - 17 giugno 2002

CIRCOLARE N. 33/2002

Alle Direzioni Regionali del Lavoro  
Settore Politiche del Lavoro  
Settore Ispezione del Lavoro  
Loro Sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro  
Servizio Politiche del Lavoro  
Servizio Ispezione del Lavoro  
Loro Sedi

Provincia Autonoma di Bolzano  
Rip. 19 – Uff.Lavoro – Isp.Lavoro  
Bolzano

Provincia Autonoma di Trento  
Dip.to Servizi Sociali  
Servizio Lavoro  
Trento

Regione Autonoma Friuli V.G.  
Agenzia Regionale per l'Impiego  
Trieste

Regione Siciliana  
Assessorato al Lavoro  
Uff. Reg.le Lavoro  
Ispett. Reg.le Lavoro  
Palermo

e,p.c.

Assessorati al lavoro Regionali e  
Provinciale e delle Province  
Autonome  
Loro Sedi

Ministero degli Affari Esteri  
Gabinetto del Ministro  
Roma

Ministero dell'Interno  
Gabinetto del Ministro -  
Roma

INPS–Direzione Generale  
Roma

**OGGETTO:** [decreto ministeriale del 22.5.2002](#) concernente  
l'ingresso di ulteriori 6.600 lavoratori subordinati stagionali non  
comunitari per l'anno 2002.

Si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2002 n. 131  
l'allegato decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22.5.2002, che aumenta del  
20% le quote di lavoratori subordinati non comunitari per le esigenze di carattere stagionale già  
fissate con D. M. 4.2.2002.

Il decreto prevede una ripartizione di 6.600 lavoratori stagionali fra le Regioni e Province

autonome, come da prospetto allegato, e altresì stabilisce una modifica della ripartizione, già prevista con D.M. 12.3.2002, delle quote assegnate alle Regioni Puglia e Abruzzo.

Le quote di lavoratori stagionali non comunitari di cui al presente decreto riguardano:

- cittadini provenienti da Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria e da paesi per i quali sono in vigore con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale (Tunisia e Albania);
- tutti i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale per l'anno 2001.

Ai fini dell'immediata attuazione del decreto in oggetto, si dispone quanto segue.

Le Direzioni Regionali assegnatarie devono ripartire le quote indicate nel prospetto fra le singole province, secondo i fabbisogni, al fine di consentire l'avvio immediato dei lavoratori stagionali interessati, tramite il rilascio delle relative autorizzazioni.

In conformità a quanto previsto dalla [circ. 4/2002](#) di questo Servizio, a partire dalla data della presente, è consentita l'acquisizione delle domande di autorizzazione al lavoro stagionale, che i datori di lavoro devono presentare presso codeste sedi provinciali, nei limiti quantitativi fissati dal d.m. in oggetto e riguardanti esclusivamente le nazionalità sopra specificate ed anche tutti i cittadini non comunitari che hanno svolto lavoro subordinato stagionale con regolare permesso di soggiorno nell'anno 2001.

Le domande da presentare presso le Direzioni Provinciali del Lavoro devono essere corredate dalla prescritta documentazione.

Si precisa che, fermo restando quanto disposto con la predetta circ. 4/2002, su espressa richiesta del datore di lavoro interessato, è da considerare valida la documentazione presentata prima dell'adozione del d.m. in oggetto.

Per la esatta rilevazione del raggiungimento della quota locale assegnata, codeste Sedi devono applicare quanto già definito con la circ. n. 104/98, secondo la quale nel caso in cui il lavoratore straniero svolga attività lavorative stagionali in Italia per ulteriori periodi con nuove autorizzazioni collegate alla prima, pur sempre nell'ambito del periodo massimo stagionale di 6 o 9 mesi, codeste sedi devono considerare una sola volta le diverse autorizzazioni rilasciate al medesimo lavoratore, ai fini del calcolo dell'esaurimento della quota massima sopraindicata.

Si ricorda, come già disposto con la [circ. 69/2001](#) di questo Servizio, che il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa.

Infine, si precisa che devono essere applicate anche le disposizioni contenute nella circolare n. 12 del 2002 relative alla semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri stagionali ed alla certificazione della loro uscita.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Lea BATTISTONI)